



PLUSIDERS

STUDIO LEGALE E TRIBUTARIO

PRINCIPALI NOVITÀ FISCALI DEL “DECRETO SOSTEGNI”

Un quadro sintetico

Il 23 marzo 2021 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il Decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, recante “*Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da Covid-19*”, c.d. “**decreto sostegni**”.

Di seguito si illustrano le principali disposizioni di carattere fiscale, dando conto di quanto chiarito dalla Relazione illustrativa e dai più recenti documenti di prassi.

INDICE

1. *Contributo a fondo perduto in favore degli operatori economici e proroga dei termini per precompilata IVA.*
2. *Proroga del periodo di sospensione delle attività dell'agente della riscossione e annullamento dei carichi.*
3. *Ulteriori interventi fiscali di agevolazione e razionalizzazione connessi all'emergenza COVID-19.*
4. *Incremento del Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore.*
5. *Esonero contributivo per le filiere agricole della pesca e dell'acquacoltura.*
6. *Fondo per il sostegno delle attività economiche particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica.*
7. *Ulteriori misure urgenti e disposizioni di proroga.*
8. *Sostegno alle grandi imprese.*

1.

Contributo a fondo perduto in favore degli operatori economici e proroga dei termini per precompilata IVA (art. 1)

La normativa in esame introduce un contributo a fondo perduto a sostegno degli operatori economici colpiti dall'emergenza epidemiologica in corso.

Nello specifico, rientrano tra i beneficiari i soggetti titolari di partita IVA - residenti o stabiliti nel territorio dello Stato - che svolgono attività d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario, nonché gli enti religiosi o del terzo settore limitatamente alle attività commerciali esercitate.

L'accesso al sostegno è subordinato alla sussistenza di due requisiti:

- ricavi o compensi, relativi al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019, inferiori a 10 milioni di euro;
- un fatturato medio mensile e corrispettivi, riferibili all'anno 2020, inferiori almeno del 30% rispetto a quelli dell'anno 2019.

Nella determinazione dei predetti importi occorre fare riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi (Cfr. Circolare Ministeriale n. 22/2020).

L'ammontare del contributo non può superare i 150.000 euro e viene determinato applicando una percentuale – differenziata a seconda della fascia di reddito 2019 in cui si trova il soggetto beneficiario – sull'importo risultante dalla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi maturati nell'anno 2020 rispetto a quelli riferibili all'anno precedente.

Si segnala, infine, che l'incentivo in questione non concorre alla formazione del reddito e che, a scelta del contribuente, può alternativamente essere riconosciuto mediante accredito diretto in c/c bancario ovvero sotto forma di credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione.

2.

Proroga del periodo di sospensione delle attività dell'agente della riscossione e annullamento dei carichi (art. 4)

Viene prorogato al 30 aprile 2021 il periodo di sospensione dell'attività di notifica di nuove cartelle, avvisi e di tutti gli altri atti di competenza dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione.

È inoltre differita al medesimo termine di cui sopra anche la sospensione dei versamenti di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di accertamento esecutivo, avvisi di addebito Inps, la cui scadenza ricada nel periodo tra l'8 marzo 2020 e il 30 aprile 2021.

I pagamenti degli atti sospesi dovranno essere effettuati entro il mese successivo alla fine del periodo di sospensione, e quindi entro il 31 maggio 2021.

La norma in commento ha posticipato anche il termine di scadenza delle rate dovute per effetto della c.d. "rottamazione ter" e del c.d. "saldo e stralcio" le quali - a seconda che la scadenza sia prevista nell'anno 2020 o 2021 - possono essere versate rispettivamente entro il 31 luglio 2021 ovvero entro il 30 novembre 2021.

Se il pagamento avverrà oltre i termini previsti (pur essendo consentiti 5 giorni di tolleranza) o per importi parziali, si perderanno i benefici dell'agevolazione e i versamenti effettuati saranno considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.

Infine, è disposto l'annullamento dei debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del provvedimento, fino a 5.000 euro, comprensivi di interessi da ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, derivanti dai singoli carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010. Possono beneficiare dello stralcio dei debiti le persone fisiche e i soggetti diversi dalle persone fisiche che, rispettivamente nell'anno di imposta 2019 o nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, hanno conseguito redditi imponibili fino a 30.000 euro.

3.

Ulteriori interventi fiscali di agevolazione e razionalizzazione connessi all'emergenza COVID-19 (art. 5)

La disposizione in esame introduce la possibilità di definire in via agevolata le somme dovute a seguito di controllo automatizzato (volto ad individuare eventuali errori materiali o di calcolo commessi dai contribuenti) effettuato con riguardo alle dichiarazioni relative ai periodi di imposta 2017 e 2018.

In particolare, il beneficio interessa i soggetti con partita IVA attiva alla data di entrata in vigore del presente decreto che abbiano subito una riduzione maggiore del 30% del volume d'affari nel 2020 rispetto a quello dell'anno precedente.

La riduzione in questione deve emergere dalla dichiarazione annuale Iva relativa al periodo d'imposta 2020, la cui presentazione è normalmente fissata tra il 1° febbraio ed il 30 aprile dell'anno successivo, ovvero, per i soggetti non tenuti alla presentazione, considerando l'ammontare dei ricavi e/o compensi risultante dalle dichiarazioni dei redditi relative al periodo d'imposta 2020.

La definizione consiste nell'abbattimento delle sanzioni e delle somme aggiuntive richieste con le comunicazioni di irregolarità che l'Agenzia delle entrate: (i) per il periodo d'imposta 2017, ha elaborato entro il 31 dicembre 2020 ma non inviato, per effetto della sospensione disposta dal decreto-Rilancio (DL n. 34 del 2020); (ii) per il periodo d'imposta 2018, deve elaborare entro il 31 dicembre 2021.

In considerazione delle tempistiche necessarie per elaborare le comunicazioni e gestire le proposte di definizione per le annualità interessate, i termini di decadenza per la notifica delle cartelle di pagamento (ordinariamente prevista entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione) sono prorogati di un anno per le dichiarazioni presentate nel 2019.

4.

Incremento del Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore (art. 14)

Viene prorogato al 31 maggio 2021 il termine entro il quale ONLUS, ODV e APS possono operare le adeguate modifiche statutarie - previste dal Codice del Terzo settore - attraverso le modalità "semplificate" relative alle approvazioni previste con le maggioranze dell'assemblea ordinaria.

Tale differimento incide pure sull'operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore, il quale risulterà attivo a partire da giugno 2021.

5.

Esonero contributivo per le filiere agricole della pesca e dell'acquacoltura (art. 19)

Viene prorogato, fino al 31 gennaio 2021, l'esonero dal versamento contributivo

previdenziale e assistenziale - con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL - della quota a carico dei datori di lavoro delle aziende operanti nelle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura (comprese le aziende produttrici di vino e birra).

L'esonero in questione è riconosciuto nei limiti della contribuzione dovuta al netto di altre agevolazioni o riduzioni delle aliquote di finanziamento della previdenza obbligatoria, previste dalla normativa vigente e spettanti nel periodo di riferimento dell'esonero.

6.

Fondo per il sostegno delle attività economiche particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica (art. 26)

In favore delle imprese esercenti attività commerciale o di ristorazione viene istituito un Fondo di circa 200 milioni di euro, da ripartire tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

Il riparto del fondo viene effettuato sulla base della proposta formulata dalle Regioni in sede di auto-coordinamento, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

7.

Ulteriori misure urgenti e disposizioni di proroga (art. 30)

Tra le diverse disposizioni di proroga contenute nella norma in rassegna, sotto il profilo fiscale, si segnala il differimento al 30 giugno 2021 dell'esenzione dal versamento del canone unico (che a far data dal 2021 ha sostituito TOSAP, COSAP, imposta su pubblicità e affissioni) limitatamente alle occupazioni effettuate dalle imprese di pubblico esercizio (ad es. occupazioni con tavolini effettuate da esercenti l'attività di ristorazione) e le occupazioni temporanee realizzate per l'esercizio dell'attività finalizzate promuovere la ripresa delle attività turistiche danneggiate.

La proroga in commento si estende inoltre agli adempimenti in modalità semplificata relativi alle domande di concessione per l'occupazione di suolo pubblico e di misure di distanziamento di posa in opera temporanea di strutture amovibili.

8

Sostegno alle grandi imprese (art. 37)

La norma in esame prevede l'istituzione di un apposito fondo di 200 milioni di euro, diretto ad assicurare continuità operativa alle grandi imprese in temporanea difficoltà finanziaria, connessa all'emergenza epidemiologica in corso.

In particolare il fondo opera concedendo aiuti sotto forma di finanziamenti agevolati, alternativi rispetto all'ordinario ricorso al sistema bancario assistito da garanzie.

La concessione diretta del prestito è subordinata alla sussistenza delle condizioni per l'ottenimento del rimborso integrale dell'esposizione nel termine massimo di 5 anni dall'emissione.

Destinatarie della norma sono le grandi imprese, ovverosia quelle dotate di 250 o più dipendenti e con un fatturato superiore a 50 milioni di euro o con un bilancio superiore ai 43 milioni di euro.

Restano pertanto escluse dal beneficio le PMI, nonché le imprese operanti nel settore bancario, finanziario e assicurativo.

Si precisa infine che i finanziamenti in questione, riconosciuti altresì alle imprese soggette ad amministrazione straordinaria, devono essere diretti: (i) alla riattivazione e al completamento di impianti, immobili e attrezzature industriali; (ii) ad alimentare il programma di recupero della produttività dell'azienda in crisi.

Il presente Tax Alert è stato redatto a solo scopo informativo. Di conseguenza, non costituisce un parere legale né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza legale specifica.

CONTATTI

**Via Ventiquattro Maggio n.43
00187 Roma**

T. +39 06 95215700

F. +39 06 95215769

Info@plusiders.com

**Via Cusani n.5
20121 Milano**

T. +39 02 92955400

F. +39 02 92955469

Info@plusiders.com